1033 /2022

TRIBUNALE DI TREVISO

sezione lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n 1033/22 R .G. tra

rappresentato e difeso dall'avvocato presso il cui studio ha eletto domicilio

Ricorrente

CONTRO

Resistente contumace

Oggetto: differenze retributiva da CCNL

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Il ricorrente ha esposto e documentato di avere lavorato alle dipendenze di quale addetto al servizio di guardiania-portierato presso l'Ulss 2 Marca Trevigiana inquadrato quale operaio di 2° livello del CCNL Multiservizi fino al cambio appalto, quando il nuovo aggiudicatario del servizio era stata l'Ati composta da e , ATI che era subentrata dall'1 luglio 2020.

Come da accordo sindacale del 30 giugno 2020 concluso tra ATI e UIL era stato assunto ex novo come operaio a tempo pieno inquadrato al livello D del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (SEFI) ed aveva continuato a svolgere lo stesso lavoro svolto in precedenza.

Con il presente ricorso rappresenta: l'applicazione del CCNL SEFI, insieme all'adesione al regolamento sociale di che la resistente aveva posto quale condizione per l'assunzione del ricorrente, aveva determinato la riduzione di oltre il 27% della retribuzione lorda annua (da €16,569,00 per 14 mensilità ad €12.090,00 per 13 mensilità) a parità di mansioni; l'inferiore retribuzione prevista dal CCNL SEFI non era bilanciata da previsioni di

Firmato Da: POIRE' ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 70e4224f1b9a499f44c840522d2c82a4

altri aspetti potenzialmente più favorevoli rispetto ai corrispondenti istituti in altri CCNL in quanto tali diversi profili (maggiorazione straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno) erano, da , regolati dal suddetto regolamento sociale interno che conteneva una disciplina meno favorevole di quella dettata dal SEFI; la retribuzione mensile netta prevista dalle tabelle retributive SEFI (€717,19) era inferiore alla capacità di spesa Istat mensile costituente soglia di povertà per il 2021 (€852,83); ancorchè prevista in un contratto collettivo stipulato da OOSS maggiormente rappresentative (Cisl e Cgil) la retribuzione prevista da SEFI non era rispettosa dell'art. 36 Cost sotto il profilo della sufficienza a garantire dignitose condizioni di vita.

ha, pertanto, concluso chiedendo la condanna di alla corresponsione di un trattamento retributivo *"non inferiore a quello previsto dal livello 2 del CCNL Multiservizi, ovvero dal diverso livello del CCNL ritenuto di giustizia, anche determinato in vie equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.*", con pagamento delle differenze retributive maturate dal luglio 2020.

Il ricorrente ha, poi, rilevato che secondo l'art. 5 CCNL SEFI l'impresa subentrante nell'appalto doveva procedere all'assunzione con passaggio diretto ed immediato del personale già impegnato nell'appalto alle dipendenze del precedente aggiudicatario, con mantenimento degli scatti di anzianità maturati nel precedete rapporto di lavoro nel limite massimo di scatti previsti nel CCNL SEFI; l'anzianità convenzionale del ricorrente decorreva quindi dal 27/5/19 (come da buste paga prodotte) da cui, stante il tenore dell'art. 25 CCNL SEFI, doveva essergli riconosciuto, alla data dell'1 giugno 2022, la maturazione del primo dei sei scatti triennali che, per ciascun livello di inquadramento, l'art. 25 prevede, del valore –nel caso di specie- di €15,00.

Infine, il ricorrente ha lamentato la mancata iscrizione al fondo di previdenza integrativa FASIV prevista dall'art.32 CCNL SEFI e chiede la condanna della convenuta all'iscrizione per il futuro ed al pagamento della somma stabilita dal medesimo art. 32 per il caso di mancata iscrizione quanto al pregresso.

non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia stante la regolarità della notifica.

2.Il ricorrente ha prodotto la lettera di assunzione e le buste paga luglio 20-aprile 22 formate da che provano tutto quanto esposto in ordine a mansioni, qualifica, retribuzione; la produzione delle ultime buste paga del precedente datore di lavoro e del verbale di accordo 30/6/20 dimostra quanto dedotto circa il cambio appalto e la prosecuzione, senza reale soluzione di continuità, di nel servizio di portierato già svolto.

Le buste paga documentano, altresì, la riduzione di retribuzione che, a parità di lavoro, si è verificata con il cambio appalto e con l'applicazione del diverso contratto collettivo.

Risulta, invero, la paga oraria attuale di €5,37572 a fronte di quella pregressa di €6,84104 e le tabelle retributive agli atti confermano il trattamento economico globale annuo di

Firmato Da: POIRE' ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 70e4224f1b9a499f44c840522d2c82a4

€12.350,00 del CCNL SEFI (paga base mensile €930,00, oltre €20,00 quale elemento di copertura economica per 13 mensilità) a fronte di €17.409,00 del CCNL Multiservizi (che contempla 14 mensilità), mentre gli altri due contratti collettivi astrattamente applicabili alla tipologia di lavoro prevedono €17.356,43 annui (CCNL Proprietari e fabbricati) ed €19.711,16 (CCNL Terziario, distribuzione e Servizi).

Infine, le produzioni in atti confermano quanto rilevato dal ricorrente anche per quanto concerne l'inesistenza di elementi correttivi.

Ed infatti le maggiorazioni per straordinario e lavoro festivo, diurno e notturno, sono superiori nel CCNL Multiservizi rispetto al CCNL SEFI e, ulteriormente, il documento 9 conferma che la . ha, ex art. 6 L.142/2001, applicato percentuali di maggiorazione ancora inferiori a quelle di cui al CCNL SEFI; un tanto risulta anche dalle buste paga che, a titolo di esempio, ad aprile 22 indicano una maggiorazione dello straordinario festivo del 28,93% mentre il CCNL SEFI prevede il 50% ed il CCNL Multiservizi prevede la maggiorazione del 65%.

Poiché, poi, il ricorrente ha altresì documentato che la paga mensile lorda di €930,00 comporta una retribuzione netta che è inferiore alla soglia di povertà (€852,83 per persona di età compresa tra 18 e 59 anni residente nel nord Italia nel 2021), si è in presenza di una situazione che, nonostante il trattamento retributivo sia previsto dalla contrattazione collettiva (che, come è noto, costituisce il luogo dove, per definizione, i contrapposti interessi delle parti sociali ricevono il miglior possibile contemperamento; da cui la necessità di quella particolare attenzione e prudenza prescritta dalla Corte di Cassazione nel sindacare le pattuizioni in quella sede assunte) e, per di più, con la partecipazione di organizzazione sindacali (Cisl e Cgil) di indubbia rappresentatività, concreta una assai verosimile, al limite della certezza, violazione dell'art. 36 Cost.

Osservato che la retribuzione prevista da un CCNL è assistita da una "presunzione" di adeguatezza, ma solo in via generale e che la presunzione non è assoluta in quanto il parametro finale e decisivo è dato dall'art. 36 Cost. che è comunque "esterno" rispetto alla contrattazione collettiva (cfr. Cass.7752/2003) , se la rilevantissima differenza tra i minimi retributivi a parità di mansioni (e rispetto a ben tre diversi CCNL, anche stipulati dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il CCNL SEFI) , non assistita da sufficienti correttivi già nel CCNL Sefi (che,peraltro, Sicuritalia neanche applica) non sarebbe da sola sufficiente ad affermare la violazione dell'art. 36, la circostanza che alla rilevantissima differenza si accompagni l'inferiorità della retribuzione netta alla soglia di povertà come stabilita dall'Istat è –in assenza di eventuali ulteriori elementi di valutazione che, non autonomamente immaginabili, solo il datore di lavoro avrebbe potuto rappresentare - incompatibile con la qualificazione di tale retribuzione in termini di sufficienza ad "assicurare ..un'esistenza libera e dignitosa", da cui l'accoglimento della domanda.Ae ulteriori due domande paiono fondate.

Firmato Da: POIRE' ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 70e4224f1b9a499f44c840522d2c82a4

La assunzione ex novo dei lavoratori già impegnati nell'appalto ad opera del subentrante, ed in contrarietà a quanto previsto dal CCNL che pure il subentrante applica, non è giustificabile dal tenore dell'accordo sindacale del 30/6/20 in quanto –di nuovo in assenza di spiegazioni che solo , rimasta contumace, avrebbe potuto fornire- non sono apprezzabili le ragioni per le quali l'Ati aggiudicataria aveva dubitato essersi in presenza di un cambio appalto (come sembra comprendersi che invece affermasse) così da risolversi all'assunzione ex novo dei dipendenti già impiegati nell'appalto in forma di concessione in via transattiva.

Parimenti, la contumacia di comporta che l'affermato inadempimento al chiaro tenore dell'art. 32 CCNL è indiscutibile e che non vi sono ravvedono ragioni per non accogliere la domanda del ricorrente che è, in sostanza, una domanda di condanna all'adempimento di quanto, dal CCNL applicato, prescritto.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando

Dichiara l'illegittimità degli artt. 23 e 24 CCNL Vigilanza Privata- Sezione Servizi Fiduciari per contrarietà all'art. 36 Cost. e, per l'effetto, condanna

a riconoscere al ricorrente un trattamento economico non inferiore a quello previsto per il livello 2 CCNL Multiservizi e a corrispondergli le differenze retributive –maggiorate di interessi sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo- maturate dall'1/7/2020 fino all'adeguamento;

Condanna a: riconoscere al lavoratore l'anzianità di servizio e gli scatti maturati alle dipendenze di dal 27/5/2019; iscrivere il ricorrente al fondo FASIV con versamento dei relativi contributi; corrispondere al lavoratore la somma prevista dall'art. 32 u.c. CCNL SEFI nell'importo maturato dall'1/7/20 ad oggi;

Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal lavoratore che liquida in €4847,00 oltre oneri di legge per competenze professionali ed €259,00 per esborsi, con distrazione a favore del Procuratore antistatario.

Treviso, 18/07/2023

Il G.L.

Firmato Da: POIRE' ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 70e4224f1b9a499f44c840522d2c82a4